

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2022, n. 257

MARELLI EUROPE S.P.A. - Ricorso ex art. 21, comma 5, L. 883/1978, avverso disposizione n. 01/2022, del 08/02/2022, impartita ex art. 10 D.P.R. 520/55 dal Dipartimento di Prevenzione/SPESAL Area Metropolitana Bari.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il ricorso gerarchico in via amministrativa al Presidente della Giunta Regionale, notificato a mezzo pec del 16 febbraio 2022, dall'Azienda Marelli Europe S.P.A., avverso la disposizione n. 01/2022 dell'08/02/2022 (Prot. n. 18920/2022 del 08/02/2022), impartita ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 520/55 dal Dipartimento di Prevenzione/SPESAL Area Metropolitana Bari;

VISTO l'art. 21 comma 5 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"*;

VISTO l'art. 10 del DPR 19 marzo 1955, n. 520 *"Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale"*;

VISTO il DPR 24 novembre 1971, n. 1199 *"Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi"*;

ACQUISITA l'istruttoria condotta dal Dipartimento di Promozione della Salute e del Benessere Animale trasmessa a mezzo pec in data 29 aprile 2022;

RILEVATO CHE dalle analisi condotte nella citata relazione istruttoria emerge quanto segue:

1. l'atto gravato in via gerarchica emesso dallo SPESAL – Area Metro - del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Bari consta della disposizione n. 01/2022 dell' 08/02/2022 con la quale sono state imposte prescrizioni in merito all'attività di screening per SARS-CoV-2 del personale della Società ricorrente;
2. con nota prot. n. AOO_082/21/02/2022/1328, è stata richiesta al Dipartimento di Prevenzione/SPESAL Area Metropolitana Bari una puntuale relazione scritta, in merito alla sussistenza dei presupposti di legge a fondamento della disposizione impugnata;
3. con nota prot. n. 29761 del 20 marzo c.a., acquisita al prot. n. AOO_082/PROT/03/03/2022/0001643, il Dipartimento di Prevenzione/SPESAL dell'ASL di Bari ha relazionato in merito all'adozione dell'impugnata disposizione, precisando che:
 - a) nel periodo dal 06.12.2021 all'11.01.2022 sono pervenute dall'azienda Marelli Europe, all'indirizzo mail sorveglianza.coronavirus@asl.bari.it, n. 75 segnalazioni di lavoratori positivi al Covid-19;
 - b) con mail del 12/01/2022, il Servizio Sorveglianza Coronavirus dell'ASL di Bari ha invitato la Marelli ad osservare una serie di misure atte a contenere la diffusione del virus, in considerazione della costante crescita dei contagi riscontrati in ambito aziendale;
 - c) in data 14/01/2022, il personale ispettivo dello SPESAL-ASL Bari ha effettuato una ispezione presso l'azienda Marelli, finalizzata ad accertare il rispetto delle disposizioni impartite con comunicazione del 12/01/2022, all'esito della quale non emergevano carenze gestionali delle misure di contenimento contro il COVID-19;
 - d) in considerazione del numero rilevante di lavoratori positivi al Covid-19, dello stato vaccinale dei dipendenti (delle 85 persone positive rilevate al 19.01.2022: 10 persone non erano vaccinate, 55 persone vaccinate con due dosi, 2 persone vaccinate con una dose e le restanti persone vaccinate con tre dosi) e del contesto storico di forte espansione e circolazione della epidemia dovuta alla variante Omicron, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Ba, con disposizione prot. n. 8772/2022 del 21.01.2022, ha avviato una campagna di screening in azienda (fornendo Kit di tamponi molecolari per tutti i dipendenti e la successiva analisi degli stessi) ed ha fornito

- all'azienda nuove ed ulteriori misure di contenimento e monitoraggio della circolazione del virus in azienda;
- e) in ottemperanza al provvedimento assunto dall'Asl Ba, l'azienda ha individuato una platea di n. 492 lavoratori da sottoporre a tampone, di cui solo n. 267 lavoratori si sono sottoposti all'esame e, di essi, 10 lavoratori sono risultati positivi al test molecolare;
 - f) a cagione del numero elevato di defezioni alla campagna di screening (169 lavoratori hanno rifiutato di sottoporsi al tampone molecolare) e di assenze (56 lavoratori), l'Asl Ba ha impartito la disposizione n. 01/2022 dell'08/02/2022, oggi gravata, con l'intento di contenere la diffusione del virus in azienda anche alla luce della crescita dei contagi nella regione;
 - g) nel prosieguo dell'attività di monitoraggio, sono stati sottoposti a tampone 116 lavoratori di cui 3 sono risultati positivi al Covid-19.
4. Ritenuto che il datore di lavoro abbia rappresentato le proprie ragioni a sostegno dell'annullamento/revoca/nullità in autotutela o in applicazione delle disposizioni normative vigenti, con il ricorso presentato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 5, della L. 833/1978, il Dipartimento di Promozione della Salute e del Benessere Animale ha richiesto di produrre in forma scritta eventuali osservazioni utili alla definizione della controversia alle rappresentanze sindacali aziendali RLS/RSA FIM-UILM-FISMIC, i cui riferimenti sono stati acquisiti dal rappresentante legale della Ditta ricorrente;
 5. Con pec del 22 aprile 2022, acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. AOO_082/26/04/2022/0002761, le RLS/RSA FIM-UILM-FISMIC dello stabilimento Marelli di Modugno, pur consapevoli della necessità da parte del Dipartimento di Prevenzione/SPESAL ASL Bari di adottare misure straordinarie aventi finalità di sanità pubblica rese necessarie data la situazione emergenziale, hanno chiesto una rivalutazione delle misure assunte dall'Asl Ba alla luce dell'andamento dei contagi e delle intervenute modifiche legislative in merito;
 6. Con nota prot. n. r_puglia/AOO_005/PROT/19/05/2022/0003557, nel rispetto del principio del contraddittorio, è stato richiesto – senza esito alcuno - allo studio legale che rappresenta l'azienda di fornire entro il 27 maggio eventuali controdeduzioni alle osservazioni presentate dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori;
 7. Con nota prot. n. AOO_005/PROT/30/05/2022/0003804 del 30/05/2022, trasmessa a mezzo pec in pari data, il Dipartimento di Promozione della Salute e del Benessere Animale ha richiesto alle rappresentanze sindacali datoriali CONFINDUSTRIA Puglia, di produrre in forma scritta eventuali considerazioni in merito alla controversia;
 8. Con pec del 7 giugno 2022 prot. n. U/265/C/2022, acquisita agli atti d'ufficio con n. r_puglia/AOO_082/PROT/08/06/2022/0003579, CONFINDUSTRIA ha comunicato di non poter fornire ulteriori elementi relativamente alla questione;

VALUTATE le ragioni rappresentate dal datore di lavoro a sostegno dell'annullamento/revoca/nullità in autotutela o in applicazione delle disposizioni normative vigenti, con il ricorso presentato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 5, della L. 833/1978;

VALUTATE le motivazioni addotte dal Dipartimento di Prevenzione/SPeSAL Area Metropolitana di Bari in merito alla sussistenza dei presupposti che hanno determinato la disposizione n. 01/2022 ex art. 10 DPR 520/55 (prot. n. 18920 del 08/02/2022) nei confronti della ditta Marelli Europe S.P.A. avverso la quale l'azienda ha presentato ricorso;

PRESO ATTO delle osservazioni presentate dalla delegazione delle RSA/RLS delle associazioni sindacali FIM – UILM – FISMIC dello stabilimento Marelli di Modugno;

PRESO ATTO che le rappresentanze sindacali datoriali non hanno fornito ulteriori elementi utili per la valutazione della controversia;

CONSIDERATO che non sono pervenute controdeduzioni da parte dello studio legale che rappresenta l'azienda

MAGNETI EUROPE SPA in merito alle osservazioni presentate dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori;

CONSIDERATO che la disposizione n. 01/2022 (prot. n. 18920 del 08/02/2022), impartita dal Dipartimento di Prevenzione/SPESAL Area Metropolitana Bari alla Marelli Europe S.p.a., risulta proporzionata alla gravità del contesto epidemiologico emergenziale in cui è stata assunta, che ha richiesto l'adozione di misure straordinarie di intervento, aventi finalità di sanità pubblica e di tutela della salute della popolazione lavorativa, e che la stessa non risulta irragionevolmente afflittiva, in quanto giustificata dall'elevato numero di casi positivi riscontrati nell'azienda, 105 casi dal 6 dicembre 2021 all'08.02.2022 (come dalla documentazione allegata al ricorso), e dalla necessità di circoscrivere efficacemente l'area del contagio, scongiurando una diffusione incontrollata del virus sia in ambito aziendale che fuori dal contesto aziendale;

RITENUTO di dover decidere in merito;

DECRETA

- per le motivazioni in premessa esplicitate e che si intendono qui integralmente riportate, il rigetto del ricorso gerarchico in via amministrativa, notificato dall'Azienda Marelli Europe S.P.A., avverso la disposizione n. 01/2022, dell'08/02/2022, impartita ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 520/55 dal Dipartimento di Prevenzione/SPESAL Area Metropolitana Bari;
- di dare mandato al Dipartimento di Promozione della Salute e del Benessere Animale di provvedere alla comunicazione del presente Decreto alla Asl Ba e alla Marelli Europe S.p.a.;
- di dare atto che il presente Decreto, esecutivo dalla data di adozione, non comporta oneri diretti a carico del bilancio Regionale;
- di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, lì 20 giugno 2022

EMILIANO